

N. 01965/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03683/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in opposizione proposto da Giuseppe Cannarozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

avverso il decreto presidenziale

n. 1725 in data 28 dicembre 2015 che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio in relazione al ricorso numero di registro generale 3683 del 2010, proposto da:

Giuseppe Cannarozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, largo Messico, 7;

contro

Comune di Rodi Garganico, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

nei confronti di

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tar per la Puglia, sede di Bari, sezione III, n. 00018/2010, resa tra le parti, concernente un diniego di sanatoria di opere edili;

Visto il decreto presidenziale di perenzione n.1752 del 28 dicembre 2015;

Visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 26 febbraio 2016 e depositato l'11 marzo 2016;

Visti gli atti di costituzione nella presente fase di giudizio del Comune di Rodi Garganico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti l'avvocato Lofoco, per la parte opponente, l'avvocato Caruso, su delega dell'avvocato Pappalepore, per il Comune di Rodi Garganico;

Visti gli artt. 85, co. 4, 5, e 6 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso n. r. g. 3683/2010 risulta depositato il giorno 27 aprile 2010;

Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l'avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all'art. 82, comma 1, cod. proc. amm., in data 18 maggio 2015 e che lo stesso è stato ricevuto in pari data.

Visto il decreto decisorio di perenzione del Presidente di questa Sezione n. 1752 del 28 dicembre 2015;

Visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 26 febbraio 2016 e depositato l'11 marzo 2016;

Viste le memorie depositate nella presente fase di giudizio dal Comune di Rodi Garganico il 17 e 23 marzo 2017;

Rilevato che, con il ricorso in opposizione al suddetto decreto di perenzione, il signor Giuseppe Cannarozzi, sostiene di aver presentato per mero errore materiale dichiarazione di interesse, dopo la comunicazione della Segreteria di questa Sezione, solo in altro ricorso, proposto per la stessa vicenda, iscritto al n. r. g. 3682/2010, chiedendo altresì la rimessione in termini anche alla luce delle istanze di fissazione depositate il 19 febbraio 2013 e l'11 marzo 2016;

Consideratopotuttavia che non può ritenersi rilevante la circostanza che l'opponente aveva depositato il 19 febbraio 2013 istanza di fissazione per il ricorso n. 3683/2010, tenuto conto che l'art. 82, comma 1, del c.p.a., impone, nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'avviso, di presentare una nuova istanza di fissazione sottoscritta dalla parte e dal suo difensore (la nuova istanza di fissazione è stata depositata l'11 marzo 2016, oltre il termine previsto, a firma dei soli difensori);

Ritenuto di non poter considerare il mancato deposito dell'istanza di fissazione d'udienza per il ricorso 3683/2010 nei termini e nei modi del richiamato art. 82, comma 2, un errore scusabile.

Nel caso di specie, infatti, non sussistono i presupposti per accordare tale beneficio, come chiesto dall'opponente, in quanto l'art. 37 c.p.a., risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, va

considerato norma di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33; sez. V, sentenza 10 febbraio 2015, n. 671; sez. IV, ordinanza 3 novembre 2016, n. 4603; sez. IV, ordinanza del 23 marzo 2017 n. 1402);

Ritenuto dunque che tale motivo di opposizione non può costituire ragione per ammettere un errore scusabile ai fini della rimessione in termini dell'opponente;

Ritenuto pertanto di respingere l'opposizione;

Considerato che al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del c.p.a., la condanna dell'opponente alle spese di lite nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto della costituzione nella presente fase di giudizio del Comune di Rodi Garganico;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'opposizione e condanna l'opponente alle spese di lite nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Rodi Garganico.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente FF

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Giuseppa Carluccio, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza

IL SEGRETARIO